



COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO

Provincia di Trento

Via Roma 34 - 38085 Pieve di Bono-Prezzo

Tel. 0465/674001 - Fax 0465/670270

e-mail: info@comune.pievedibono-prezzo.tn.it

PEC: comune@pec.comune.pievedibono-prezzo.tn.it

Codice Fiscale e Partita IVA 02401730227

REGOLAMENTO DI PULIZIA CAMINI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 di data 05.11.2018

Sommario

Art. 1 Oggetto, finalità e ambito di applicazione

Art. 2 Modalità e scadenze per la pulitura

Art. 3 Obblighi dei soggetti tenuti alla polizia dell'impianto

Art. 4 Obblighi e responsabilità degli spazzacamino

Art. 5 Pulizia dei camini a servizio degli impianti alimentati a combustibile liquido

Art. 6 Controllo e vigilanza

Art. 7 Sanzioni

Allegato A: fac simile registro di pulizia camini

Allegato B: fac simile Richiesta di permesso speciale per l'esercizio dell'attività di spazzacamino

Articolo 1 - Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. Fermo restando il rispetto delle norme tecniche, della normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti e delle prescrizioni date dal costruttore in riferimento alla costruzione e alla messa in opera di ogni elemento che compone il sistema di scarico fumi, il presente regolamento disciplina le modalità per la pulitura dei condotti a servizio di generatori alimentati con combustibile solido, in attuazione dell'art. 14 della legge regionale 20 agosto 1954, n.24 (servizio antincendi) e del Decreto del Presidente della Provincia 9 agosto 2012, n. 15-90/Leg.
2. La finalità di questo regolamento è quella prevenire situazioni di pericolo per la collettività, fornendo le opportune indicazioni e previsioni normative al fine di ridurre i rischi di incendi e intossicazione dovuti a ristagno dei prodotti della combustione all'interno dei locali, a salvaguardia degli abitanti e della pubblica incolumità.
3. Il regolamento si applica ai generatori di calore alimentati a combustibile solido e/o biomassa, siti nelle abitazioni e in locali inseriti in immobili destinati ad altre attività.

Articolo 2 - Modalità e scadenze per la pulitura

1. La pulizia dei condotti (altrimenti detti canne fumarie, camini) a servizio di generatori alimentati con combustibile solido è obbligatoria su tutto il territorio comunale, disciplinato dalle disposizioni normative e dal presente Regolamento, e garantisce il mantenimento delle sezioni libere da qualsiasi deposito o ostruzione, anche attraverso l'asportazione di depositi carboniosi. La pulizia deve essere svolta in totale sicurezza e con mezzi meccanici in grado di rimuovere i depositi senza danneggiare il sistema di evacuazione dei prodotti da combustione.
2. Fino all'emanazione di specifiche norme tecniche di settore, i condotti a servizio di generatori utilizzati anche saltuariamente e alimentati con combustibile solido, sono controllati e puliti:
 - a) ogni 40 quintali di combustibile e, in ogni caso, **almeno una volta all'anno**;
 - b) indipendentemente da quanto previsto alla lettera a), prima di ogni riavvio dopo lunghi periodi di inutilizzo e ogni qualvolta si verificano fenomeni di malfunzionamento.

Articolo 3 - Obblighi dei soggetti tenuti alla pulizia dell'impianto

1. Il proprietario dell'abitazione o colui che la occupa a qualsiasi valido titolo, è il soggetto responsabile della pulizia dell'impianto e garantisce la corretta manutenzione e pulizia dei condotti a servizio di generatori alimentati con combustibile solido, compresi i canali da fumo, mantenendo gli stessi in perfetta funzionalità ed efficienza.
2. Il soggetto responsabile di cui al comma 1 può provvedere alla pulizia ed al controllo direttamente o a mezzo di ditta specializzata (Spazzacamino).
3. Il soggetto responsabile della pulizia annota l'esecutore e la data di svolgimento delle operazioni di pulizia, in un apposito registro, conforme al fac-simile allegato al presente regolamento (ALLEGATO A) e pubblicato sul sito istituzionale del Comune.
4. Deve essere conservato un registro per ciascuna canna fumaria; se la canna fumaria non è in esercizio cioè non è collegata ad alcun generatore oppure è collegata ad un generatore non utilizzato, tale

condizione va annotata nel relativo registro riportando la data di inattività e la motivazione. Nel momento in cui tale canna fumaria verrà rimessa in funzione, tale condizione dovrà essere annotata sul registro.

5. Nel caso di condomini, è obbligo dell'amministratore condominiale, a tutela del condominio, accertare che ciascun condotto a servizio di generatori alimentati con combustibile solido sia provvisto di proprio registro e che quest'ultimo venga regolarmente compilato dal proprietario o suo delegato.
6. Nel caso la pulizia dell'impianto venga eseguita da ditta incaricata (spazzacamino), è obbligo del proprietario accertarsi che la stessa sia in possesso del permesso speciale del Sindaco, di cui all'art. 14 della L.R. 20.08.1954 n.24 e s.m. A tal fine, sul portate istituzionale sarà pubblicato l'elenco dei soggetti di cui al precedente capoverso.
7. I comproprietari, affittuari, amministratori o chi abbia titolo sono obbligati, qualora non vi ostino cause di forza maggiore o legittimi impedimenti, a permettere lo svolgimento regolare delle operazioni di pulizia dei condotti, che dovranno avvenire in tempi ragionevoli, acconsentendo l'accesso ai locali interessati e al tetto, previo preavviso, anche verbale, della data e ora dell'intervento. È dovere degli stessi di provvedere a che, durante lo svolgimento dei lavori di pulizia dei camini, siano chiuse completamente ed in modo adeguato tutte le aperture dei condotti/raccordi del fumo, onde evitare la penetrazione di fuliggine nei locali abitati. In ogni caso qualora l'esecuzione dei lavori venga ostacolata o impedita, il soggetto responsabile della pulizia deve darne comunicazione all'Amministrazione comunale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 4 - Obblighi e responsabilità degli spazzacamini

1. La ditta che intende eseguire la pulizia dei camini nell'ambito del territorio comunale, deve presentare apposita domanda al Comune, redatta sulla base del modello predisposto dall'ente (ALLEGATO B), corredata del certificato di iscrizione al registro delle imprese artigiane come prova del possesso dei requisiti di idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di spazzacamino.
2. Il Sindaco rilascia alla ditta il permesso speciale previsto dall'art. 14 comma 2, della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24; il permesso ha validità **5 (cinque) anni** dalla data di rilascio e può essere rinnovato alla scadenza su presentazione di specifica richiesta scritta.
3. L'elenco aggiornato degli spazzacamini ai quali è stato rilasciato il permesso di cui al precedente comma 2, è pubblicato sul sito istituzionale del Comune, in modo da poter essere consultato in qualsiasi momento dalla cittadinanza.
4. La ditta deve eseguire la pulizia a regola d'arte, assumendo a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità; la stessa è responsabile nei confronti del proprietario dell'abitazione, o suo delegato che la occupa a qualsiasi titolo, dei danni arrecati dovuti a negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di norme legislative e regolamenti, trascuratezza nello svolgimento dell'incarico.
5. La ditta, nell'esecuzione delle operazioni di pulizia, deve mantenere un comportamento corretto, evitando il più possibile di sporcare i locali ove tali operazioni hanno luogo.
6. L'accesso al tetto deve avvenire con l'uso di tutte le precauzioni e le cautele per evitare danni e nel rispetto delle indicazioni fornite dalle norme antinfortunistiche in vigore per la tutela dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

7. La ditta ha l'obbligo di segnalare al Comune tutti gli inconvenienti riscontrati durante l'esecuzione dell'intervento di pulizia e in modo particolare tutte le circostanze e le situazioni anomale che possono concretizzare un pericolo di incendio.
8. Il Sindaco può revocare il premesso speciale di cui al precedente comma 2 rilasciato allo spazzacamino allorché rileva che costui non esegue le prestazioni in modo conforme alla normativa vigente, omette di segnalare quanto previsto dal comma 7, dà luogo a fondate lagnanze da parte dei proprietari dell'abitazione o dei loro delegati che la occupano a qualsiasi titolo, si rende colpevole dell'inosservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento o di più gravi mancanze.

Articolo 5 - Pulizia dei camini a servizio degli impianti alimentati a combustibile liquido

1. Per quanto riguarda la pulizia delle canne fumarie a servizio di impianti termici alimentati a combustibile liquido, essa deve essere eseguita a seconda della necessità dettata dalla frequenza d'uso, dalle norme in materia di sicurezza degli impianti stessi e dalle prescrizioni date dal costruttore, in modo da garantire lo stato di perfetta funzionalità ed efficienza e, in ogni caso, almeno **con cadenza biennale**.
2. Le modalità di svolgimento della pulizia dei camini a servizio di detti impianti termici sono le stesse previste dal presente regolamento per la pulitura dei condotti a servizio di generatori alimentati con combustibile solido.

Articolo 6 – Controllo e vigilanza

1. Il Sindaco può attivare verifiche, secondo le modalità che riterrà più opportune, circa il rispetto del presente regolamento e la corretta manutenzione dei condotti di generatori alimentati con combustibile solido e/o biomassa; per tali interventi di controllo, il Sindaco si avvale di tecnici appositamente incaricati o dei Vigili del Fuoco Volontari.
2. Ove necessario, eventuali interventi verranno fatti eseguire d'ufficio, con il recupero delle spese sostenute a carico dell'inadempiente.
3. I Vigili del Fuoco che intervengono per un fuoco di un sistema di evacuazione dei prodotti da combustione, sono tenuti a segnalare l'evento al Sindaco.

Articolo 7 – Sanzioni

1. La violazione delle norme contenute nel presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 7bis del D. Lgs. 267/2000.

REGISTRO DI PULIZIA CAMINI

Art. 3 del Regolamento approvato
dal Comune di Pieve di Bono-Prezzo

UTILIZZATORE:	
VIA:	
N. CIVICO	
PIANO	
SCALA	
N° APPARTAMENTO	
POSIZIONE DEL GENERATORE	
LIVELLO	
P.ED., P.M., SUB	

LEGENDA

UTILIZZATORE	Soggetto che ha in uso il generatore
PIANO	Specificare il piano in cui si trova l'appartamento
SCALA	Specificare, se trattasi di condominio provvisto di più scale, l'eventuale numero o lettera di riconoscimento della scala interna
N° APPARTAMENTO	Specificare, se trattasi di condominio provvisto di numerazione dei singoli appartamenti, il n° interno dell'appartamento
POSIZIONE DEL GENERATORE	Specificare in quale locale si trova il generatore
LIVELLO	specificare il piano in cui si trova il generatore
NOTE	Eventuali annotazioni utili per l'intervento successivo o per indicare "in esercizio/non in esercizio"
ESECUTORE	Nome e cognome del soggetto che provvede alla pulizia

NB: il presente libretto può essere utilizzato per un unico camino

Il libretto va conservato presso la relativa abitazione.

RICHIESTA DI PERMESSO SPECIALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI SPAZZACAMINO

Marca da bollo
€ 16,00

Spett.le
COMUNE DI PIEVE di BONO-PREZZO
Via Roma, 34
38085 PIEVE di BONO-PREZZO (TN)

alla c.a. Sig. Sindaco

Il/la sottoscritto/a _____
Nato/a a _____ il _____
codice fiscale _____
residente in _____ via _____ nr. _____ cap _____
telefono _____ email _____
per conto della Società _____
con sede in _____ via _____ nr. _____ cap _____
codice fiscale/partita IVA _____

a tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica nr. 445 del 25.12.2000, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, all'art. 495 c.p. e richiamate dall'art. 76 D.P.R. nr.445/2000,

DICHIARA

1. Di essere nato/a _____ il _____;
2. Di essere residente in _____ via _____ nr. _____;
3. Di essere cittadino/a _____;
4. Che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di sospensione e di decadenza di cui all'art.67 del D.Lgs 6 settembre 2001 nr. 159 ("Codice Antimafia");
5. Di assumere a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità inerente il servizio, con particolare riferimento alle norme di sicurezza vigenti in materia, specie per quanto riguarda la sicurezza e l'incolumità dei lavoratori e per quanto riguarda eventuali danni arrecati a persone o cose, esonerando di conseguenza l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità;

6. Di avere stipulato idonea assicurazione con massimali congrui per sé e per i propri dipendenti o collaboratori contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché di essere assicurato contro la responsabilità civile verso terzi, come comprovato dalle copie delle polizze assicurative che allega alla presente;
7. Di attenersi al rispetto delle norme stabilite nel Regolamento comunale di pulizia camini vigente durante lo svolgimento del servizio;
8. Di avere la disponibilità dell'attrezzatura necessaria allo svolgimento dell'attività di spazzacamino;
9. Di essere a conoscenza che l'idoneità professionale necessaria ai fini dell'esercizio dell'attività è dimostrata dal possesso dell'iscrizione all'Albo pubblico delle imprese artigiane;
10. Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

CHIEDE

il rilascio del permesso speciale all'esercizio del mestiere di spazzacamino,
ai sensi dell'articolo 4 del vigente Regolamento comunale di pulizia camini.

Allega alla presente:

- copia delle polizze assicurative per sé e per i propri dipendenti/collaboratori (INAIL e R.C. terzi);
- attestazione di iscrizione all'Albo pubblico delle imprese artigiane;
- fotocopia carta d'identità in corso di validità (se non sottoscritta in presenza dell'incaricato)
- nr.2 marche da bollo da € 16,00: 1 per la domanda e 1 per la produzione del permesso.

Pieve di Bono-Prezzo, li _____

Il/la richiedente

Comune di Pieve di Bono-Prezzo – compilazione a cura del funzionario incaricato

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2008, la presente domanda è stata

- sottoscritta, previa identificazione del dichiarante, in presenza del dipendente addetto _____.
- sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

Pieve di Bono-Prezzo, li _____

Il funzionario incaricato
